

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 5208/AMB del 30/12/2019 STINQ – E/54/372

Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006, per il triennio 2020-2021-2022.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto l'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 152/2006, il quale prevede che le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette all'autorizzazione integrata ambientale siano definite, a livello regionale, in un Piano d'ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;

Visto l'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 il quale prevede che, sulla base delle procedure di cui al Piano d'ispezione, sono definiti i programmi per le ispezioni ambientali ordinarie nei quali la frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale deve essere determinata sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali che consideri almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) l'eventuale adesione volontaria, da parte del Gestore dell'installazione, al sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);

Preso atto che, nell'ambito del Sistema delle Agenzie per l'ambiente – ispirandosi ad indicazioni emerse in ambito europeo (progetto IRAM "Integrated Risk Assessment Method" e "Risk criteria" attivati presso l'IMPEL "European Union Network for the implementation and enforcement of environmental law") – è stato elaborato il Sistema per il supporto alla programmazione dei controlli (SSPC) basato sull'identificazione di parametri assegnati ad ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici che tengono conto del rischio aziendale intrinseco, potenziale e reale, e della vulnerabilità del territorio;

Considerato, nello specifico, che per ogni installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale è definito un indice di rischio complessivo, con il quale è possibile delineare una graduazione degli interventi di controllo, si ritiene di stabilire, sulla base del citato Sistema per il supporto alla programmazione dei controlli (SSPC), la frequenza delle visite ispettive;

Vista la nota di ARPA acquisita al prot. reg. n. 61406 del 24 dicembre 2019, avente ad oggetto "Pianificazione triennio 2020-2022 dei controlli delle aziende in regime di AIA, ai sensi dell'art.29-decies del D.LGS.152/06";

Visti gli elaborati recanti:

1) "Elementi del Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)",

2) "Pianificazione delle visite ispettive per il triennio 2020-2021-2022",

3) "Pianificazione delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2020";

Considerato che l'elaborato di cui al sopra menzionato punto 1), prevede, per le attività indicate al punto 6.6 (allevamenti), al punto 5.4 (discariche) e al punto 6.11 (impianti di depurazione), dell'Allegato VIII, alla Parte II, del decreto legislativo 152/2006, che dopo la prima visita ispettiva in loco, effettuata ai sensi dell'articolo 29-decies del decreto legislativo stesso, i successivi controlli possono essere effettuati attraverso una verifica documentale, fermo restando che ARPA FVG annualmente effettua la visita ispettiva ordinaria in loco su una percentuale di installazioni individuata secondo i criteri determinati nell'elaborato stesso;

Ritenuto pertanto coerente con quanto riportato nell'elaborato di cui al punto 1), determinare la Pianificazione delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2020;

Ritenuto di approvare gli elaborati recanti "Elementi del Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", "Pianificazione delle visite ispettive per il triennio 2020-2021-2022", e "Pianificazione delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2020", i quali formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvati i seguenti elaborati, allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

1) "Elementi del Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", Allegato A;

2) "Pianificazione visite ispettive triennio 2020 – 2021 – 2022", Allegato B;

3) "Pianificazione delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2020", Allegato C.

2. Gli elaborati di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 152/2006.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005